

COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO PROVINCIA DI CASERTA

CAPITOLATO DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato regola i rapporti tra il Comune e l'Impresa Appaltatrice circa le prestazioni precisate al successivo art. 4 riguardanti la manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione e degli impianti di illuminazione esterna dei campi sportivi di proprietà del Comune di Mignano M.L.

Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio da appaltare avrà la durata di anni 3 (tre) dalla data di effettiva consegna degli impianti di P.I. all'Impresa per la gestione, quale risulterà dall'apposito verbale che sarà redatto in pari data e controfirmato dalle parti.

Art. 3 CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti di pubblica illuminazione e gli impianti di illuminazione esterna dei campi sportivi sono e restano di proprietà esclusiva del Comune.

La consistenza iniziale delle lampade poste a base del presente appalto è di n. 1375

All'atto della consegna degli impianti alla ditta appaltatrice del servizio, sarà redatto in doppio originale, apposito verbale di consistenza che potrà modificare in più od in meno la quantità suddetta, dal quale saranno desumibili il numero di organi illuminanti, il loro tipo, il numero di lampade il loro tipo e la potenza assorbita, il loro numero ed il tipo di sostegno di ciascuno di essi.

Eventuali aumenti o diminuzioni alla consistenza iniziale degli impianti che si verificheranno nel corso della gestione, dovranno essere autorizzati dal Comune; le variazioni saranno oggetto di appositi verbali, e le variazioni di consistenza avranno effetto sul canone dal 1° gennaio dell'anno successivo alla avvenuta variazione.

Art. 4

PRESTAZIONI DELL'APPALTO E COMPITI DELL'APPALTATORE

Le prestazioni da effettuare comprendono qualsiasi servizio inerente alla manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione e degli impianti di illuminazione esterna dei campi sportivi nel loro complesso, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi, ritenendosi l'appaltatore in tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone di cui al successivo art. 5.

Negli interventi di manutenzione è compreso tutto l'occorrente ed il necessario per il funzionamento degli impianti come sostituzione di lampade, di reattori, di accenditori, di portalampade, di gonnelline, di morsettiere, di valvole, di fusibili, di sostegni, di volute, di armature, di riflettori, di linee, di quadri di controllo, di elementi di quadri di controllo, di crepuscolari, ecc. Sono esclusi i materiali forniti in opera, anche uguali a quelli prima elencati, che dovessero rendersi necessari per ampliamenti o variazioni dell'impianto esistente.

In particolare l'impresa appaltatrice è tenuta a proporre all'Amministrazione Comunale, con le modalità di cui al presente articolo, soluzioni migliorative ed interventi su parti dell'impianto di P.I. tesi al contenimento dei consumi energetici o al miglioramento della funzionalità del servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare ad altre imprese i lavori di ampliamento o variazione degli impianti che si dovessero verificare o rendere necessari.

Il servizio appaltato, completamente compensato con il canone da corrispondere all'appaltatore, comprende:

- la buona manutenzione e la tenuta in stato di perfetta efficienza dell'impianto di illuminazione pubblica e degli impianti di illuminazione esterna dei campi sportivi, le necessarie riparazioni, compreso il buon funzionamento delle cabine comunali relative, dei quadri di comando, ecc;
- regolazione secondo programma orario e la manutenzione degli apparecchi automatici e non automatici per l'accensione e lo spegnimento della pubblica illuminazione, secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- la pulizia periodica mensile delle lampade ed organi alluminanti;
- la revisione periodica a cadenza mensile dell'intero impianto, di lampade, di reattori, di accenditori, di portalampade, di gonnelline, di morsettiere, di valvole, di fusibili, di sostegni, di armature, di riflettori, di linee, di quadri di controllo, di elementi di quadri di controllo, di crepuscolari, ecc. e loro eventuale sostituzione;
- il ricambio delle lampade soggette a progressivo esaurimento, secondo il piano di rotazione predisposto dall'Impresa e consegnato ed approvato dal Comune all'atto della consegna dei lavori;
- la sostituzione delle lampade spentesi per ogni e qualsiasi ragione;
- gli interventi urgenti per la eliminazione di quei casi imprevedibili il cui permanere possa creare pericolo alla incolumità pubblica e privata;

- la rilevazione e segnalazione all'Amministrazione Comunale, possibilmente con le notizie raccolte in loco, sui responsabili di eventuali guasti e rotture provocati agli impianti per incidenti stradali, per vandalismi od altro;
- la redazione e la consegna all'Ufficio Tecnico Comunale di una planimetria aggiornata con indicazione di tutti i punti luce, cabine di comando, dei tracciati delle linee di alimentazione;
- la pitturazione dei pali di pubblica illuminazione completi di uno o più sbracci, effettuata almeno ogni due anni, consistente nella verniciatura a due passate eseguita con pittura oleosintetica previa spazzolatura e carteggiatura per asportazione della ruggine ed applicazione di uno strato di antiruggine al minio sintetico, compreso l'utilizzo di autogrù, ponteggio o macchinari idonei all'esecuzione dell'opera;
- manutenzione di tutti i quadri comandi degli impianti con sostituzione di eventuali interruttori e protezione degli impianti.



Art. 5 CANONE D'APPALTO

Per lo svolgimento delle prestazioni previste dal precedente art. 4, il canone annuo di appalto posto a base d'asta è di € 22.000,00/annuo.

Il canone definitivo sarà quello risultante dall'esito dell'offerta in gara.

Il canone d'appalto è comprensivo di tutti i servizi inerenti alla manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione nel suo complesso, e descritti al precedente art. 4.

Il corrispettivo dovuto sarà erogato a rate trimestrali, dietro presentazione di apposite fatture vistate dal Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Mignano M.L.

Il canone di appalto è soggetto a variazione dell'importo in dipendenza dell'aumento o diminuzione del numero delle lampade gestite, così come determinato al 31 dicembre dell'anno precedente.

La variazione sarà calcolata rispetto al numero di lampade (n.1375) posto a base del presente appalto, in rapporto al costo unitario di ogni lampada definito in sede di gara. In particolare l'importo netto di appalto sarà diviso per n. 1375 (numero delle lampade) ottenendo il costo unitario di ogni lampada; l'aumento del canone o la sua diminuzione si otterrà annualmente moltiplicando tale costo unitario per il numero delle lampade eccedenti le n. delle lampade installate, e del tutto verrà redatto regolare verbale.

L'aggiornamento decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate tali variazioni.

Art. 6 ESCLUSIONE DAL CANONE

Il servizio appaltato non comprende le riparazioni o sostituzioni di parti dell'impianto di P.I. danneggiate o mancanti per atti vandalici, per furti o per altri aventi la natura eccezionale.

In questi casi la ditta appaltatrice provvederà a dare segnalazione scritta al Comune, procurando di eliminare tempestivamente l'eventuale presenza di pericoli per la pubblica incolumità. Per il ripristino del funzionamento della P.I., e su richiesta dell'Amministrazione Comunale, l'impresa appaltatrice è obbligata a presentare un computo metrico estimativo delle opere da eseguirsi, sulla base dell'elenco prezzi allegato al presente capitolato sul quale si applicherà la stessa percentuale di ribasso offerta per il canone di cui all'art. 5 del presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale valuta ed approva i computi di cui sopra, ed assuntane il necessario impegno di spesa, darà comunicazione scritta alla ditta appaltatrice per l'immediata esecuzione delle opere.

In particolare l'impresa appaltatrice è tenuta a proporre all'Amministrazione Comunale, con le modalità di cui al presente articolo, soluzioni migliorative ed interventi su parti dell'impianto tesi al contenimento dei consumi energetici ed il miglioramento e funzionalità dell'impianto di pubblica illuminazione.



Art. 7 GESTIONE DEL SERVIZIO

L'impresa dovrà disporre di idoneo ufficio ubicato in sito da concordarsi con l'Amministrazione Comunale.

L'Ufficio dovrà rimanere aperto quotidianamente dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 esclusi i giorni festivi, e dovrà essere munito di telefono.

La ditta appaltatrice, attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione locali, porterà a conoscenza la cittadinanza del nuovo servizio di manutenzione della pubblica illuminazione, informando sulle modalità di svolgimento del servizio pubblico, riguardante le segnalazioni di ricambio lampade e varie disfunzioni che dovessero essere di volta in volta rilevate.

La ditta appaltatrice dovrà disporre lo svolgimento del servizio secondo un "registro delle segnalazioni" che dovrà essere sempre disponibile nell'ufficio, e dal quale risulti:

- l'anomalia segnalata con relativa data ed ora;
- l'intervento necessario con il relativo programma di esecuzione;
- data e firma del responsabile a lavoro ultimato.

Gli interventi dovranno essere effettuati nel tempo massimo di 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della segnalazione, in difetto, verranno applicate le penalità previste dal successivo art. 16.

La ditta appaltatrice dovrà comunque rendersi reperibile e disponibile di notte e nei giorni festivi per casi urgenti di pronto intervento, come per la caduta di fili in tensione o per casi che possano fare sorgere pericolo per la pubblica incolumità o per altri eventi imprevisti.

Il Comune si obbliga a segnalare, all'atto della consegna degli impianti, un proprio delegato idoneo per interloquire con l'impresa, nonché il proprio sostituto.

Il servizio dovrà essere gestito e finanziato con mezzi propri della ditta appaltatrice, con proprio personale, attrezzi e macchine necessari al servizio di manutenzione, riparazione dell'impianto ed all'installazione e ricambio lampade, portalampade, reattori e quanto altro previsto nel precedente art. 4.

Sono considerate attrezzature e macchine necessarie le seguenti:

- scale automatiche montate su mezzi mobili di adeguata potenza, o autocestelli;
- attrezzature di normale uso.

Tutti gli attrezzi, le macchine, le scale ed i macchinari tutti sono a carico della ditta appaltatrice che ha l'obbligo di servirsi di mezzi collaudati e dichiarati idonei secondo le vigenti norme in fatto di sicurezza del lavoro, in difetto di ciò, nessun onere, né diretto né indiretto, potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale, restando in merito la ditta appaltatrice unica responsabile.

Art. 8

CARATTERE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato di appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione essi potranno perciò essere sospesi od abbandonati.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale, l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro sostituirsi alla ditta appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per il regolare andamento del servizio; detti lavori saranno addebitati all'impresa con recupero dell'eventuale danno e spese come per legge.

Il Comune dovrà procedere alla revoca del contratto secondo le modalità previste dall'art. 19, oltre che nei casi di cui al comma precedente, anche in occasione di gravissime e continuate violazioni degli obblighi contrattuali in genere, e non eliminati in seguito a diffida dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9

VERIFICHE DEL SERVIZIO

Durante l'espletamento del servizio si effettuano verifiche e prove intese ad accertare sia la regolarità del funzionamento degli impianti e lo stato di manutenzione, sia che la fornitura dei materiali e delle apparecchiature da parte della ditta appaltatrice corrisponda quantitativamente e qualitativamente alle richieste fatte.

Le verifiche e le prove di cui sopra saranno eseguite dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con la ditta appaltatrice o con suo rappresentante, e verbalizzate di volta in volta.

Art. 10
POTENZIALITA' INSTALLATA E FUNZIONANTE

La potenza delle lampade funzionanti dovrà corrispondere al quadro di potenzialità installato depositato presso il Comune, che la ditta appaltatrice controfirmerà contestualmente al contratto in segno di presa conoscenza ed accettazione, e del quale avrà copia.

Alla data del presente appalto la consistenza iniziale dei punti luce è determinata in n. punti luminosi (lampade di vario genere e potenza, proiettori ecc.). L'articolazione degli stessi in termini di dipendenza dai rispettivi quadri e di tipo e potenza delle lampade installate, sarà definita al momento della consegna dell'impianto stesso secondo il seguente schema:

Non è consentito mutare la quantità e la potenza di singoli punti luce se non previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse aumentare la quantità e la potenza dei punti luce attraverso l'esecuzione di ampliamenti dell'impianto esistente, dovrà procedere alla consegna degli stessi alla ditta appaltatrice, previa redazione di apposito verbale di consegna corredato delle certificazioni riguardanti la regolare esecuzione delle opere secondo le norme vigenti in materia.

Identica procedura verrà osservata per le diminuzioni dei punti luce che si dovessero verificare nell'impianto di pubblica illuminazione, e comunque anche nel caso di cui al comma precedente, verranno rispettate le procedure previste nel precedente art. 5.



Art. 11
DANNI

La ditta appaltatrice è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune, alle cose ed alle persone comunque provocati nell'adempimento dei servizi assunti con il presente Capitolato, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto alcuno di rivalsa nei confronti del Comune, salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

L'impresa dovrà produrre polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi a cose e persone dell'importo minimo di € 500.000,00.

Art. 12
PERSONALE

La ditta appaltatrice dovrà assicurare l'esecuzione dell'appalto con proprio personale qualificativo e tecnicamente e fisicamente idoneo allo scopo.

Entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, l'Impresa dovrà fornire all'Amministrazione Comunale, il "Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori" firmato e timbrato da tecnico abilitato.

L'impresa dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, regolamenti, disposizioni, contratti normativi salariali e previdenziali disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria.

In caso di inottemperanza accertata dal Comune o rilevata dall'Ispettore del Lavoro, il Comune stesso segnalerà all'impresa, e se nel caso anche all'Ispettorato del Lavoro, le accertate inadempienze procedendo ad una detrazione del 5% sul canone mensile a far conto da quello di più prossima scadenza, destinando tali somme a garanzia dei mancati adempimenti.

Detti importi saranno restituiti quando l'impresa presenterà idonea documentazione comprovante l'avvenuto adempimento.

Art. 13

OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta appaltatrice, la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune od in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa

Art. 14

OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le autorità e verso i cittadini.

La ditta appaltatrice si impegna a richiamare, a multare e, se nel caso, a sostituire i dipendenti che dovessero usare un contegno od un linguaggio scorretto e riprovevole nei confronti del pubblico, o non dovessero adempiere alle loro funzioni.

Art. 15

RAPPORTI TRA GLI ORGANI DEL COMUNE E L'IMPRESA

L'impresa dovrà essere rappresentata da persona idonea e responsabile.

Detto rappresentante dovrà, in casi di necessità, mettersi a disposizione dell'Amministrazione Comunale, e dovrà far conoscere l'esatto indirizzo della propria abitazione od ufficio, obbligatoriamente in Mignano M.L..

Il comune si obbliga a segnalare, all'atto della consegna degli impianti, un proprio delegato idoneo per interloquire con l'impresa, nonché il proprio sostituto.

Art. 16
PENALITA'

- Le inadempienze derivanti dagli obblighi del presente contratto, quali il ritardo nella sostituzione delle lampade o nella riparazione di piccoli guasti o mancata accensione o spegnimento delle luci nelle ore previste ed altre simili infrazioni ritenute lievi, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, comporteranno l'applicazione di una penalità di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni infrazione, oltre le spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o male eseguiti o degli obblighi non adempiuti.

In caso di recidiva, la penalità sarà raddoppiata e potranno essere adottate più severe misure previa deliberazione della Giunta Municipale.

Per più gravi infrazioni, quali il prolungato ritardo nelle riparazioni o nelle sostituzioni di lampade od il rifiuto di presentarsi per ricevere ordini o comunicazioni inerenti il servizio, ove non si ravvisi la grave inadempienza contrattuale di cui all'art. 17, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi con decisione della Giunta Municipale, previa la formale contestazione degli addebiti.

La rifusione delle spese e dei pagamenti di eventuali danni e penali verrà applicata mediante ritenuta sulla prima rata utile in pagamento del canone di appalto.

- Ove il danno e la penale eccedessero l'ammontare della rata in pagamento, l'Impresa sarà tenuta ad integrare l'importo, od in mancanza l'Amministrazione Comunale lo recupererà sulle rate successive, od agendo sul deposito cauzionale.



Art. 17
ONERI E SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutte le spese relative, connesse e conseguenti al presente appalto, nessuna esclusa, sono a carico della ditta appaltatrice.

Lo stesso assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e tassa, esclusa l'I.V.A. eventuale relativa al servizio appaltato, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatigli nei confronti del Comune.

Art. 18
DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione Comunale.

Art. 19
RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIENZA

- Per la risoluzione del contratto per grave inadempienza si conviene l'esclusione di ogni formalità legale, essendo sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata.

Art. 20
COSTITUZIONE IN MORA

- I termini e le comminatorie con il presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione di mora da parte dell'appaltatore.

Art. 21
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente capitolato speciale.

Se l'impresa aggiudicataria non stipula il contratto nel termine stabilito, l'Amministrazione comunale attiverà la procedura sanzionatoria prevista dai commi secondo e seguenti dell'art. 5 della Legge 08 ottobre 1984 n. 687.



Art. 22
CAUZIONE DEFINITIVA

La prestazione della cauzione definitiva e la firma del contratto di appalto, dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l'Amministrazione Comunale alla ditta aggiudicatrice dell'appalto.

La cauzione definitiva di cui all'art. 103 del d. Lgs 50/2016 e successive mm. e ii., è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% , la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 %, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva potrà inoltre essere costituita ai sensi dell'art. 6 della Legge 10 dicembre 1981 n. 741, e nell'osservanza delle disposizioni contenute nella Legge 1 giugno 1982 n. 348 mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449.

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione Comunale in tutti i casi previsti dalle leggi in materia.

CONOSCENZE DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Per il solo fatto di partecipare alla gara l'appaltatore dichiara di conoscere pienamente: -le condizioni tutte del presente capitolato speciale, le condizioni degli impianti e dei luoghi. - tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta. La ditta appaltatrice non potrà eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non preventivamente valutati e non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Con la partecipazione al presente appalto, la ditta appaltatrice dichiara espressamente di avere la possibilità ed i mezzi per l'espletamento del servizio a perfetta regola d'arte.

